

Regolamento Comunale per la concessione e l'utilizzo delle palestre scolastiche

PREMESSA

Scopo del presente Regolamento è di favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate. Aumentare l'offerta delle attività sportive sul territorio consentendo ai giovani cittadini di poter accedere e fruire con maggiore facilità a sport senza dovervi rinunciare per difficoltà di raggiungimento o economiche.

Art. 1 - Finalità utilizzo palestre scolastiche

1. Le palestre scolastiche vengono concesse ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI¹ per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa e comunque con la disponibilità delle palestre per almeno due giorni settimanali.
3. Per tutte le altre attività richieste da Associazioni culturali, di volontariato e simili le competenze alla concessione dell'utilizzo delle palestre appartengono agli Organi Scolastici di gestione così come previsto dal Decreto sull'Autonomia D.P.R. 275 del 1999.

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

1. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle Associazioni, è rivolta al Municipio e, per conoscenza, al Dirigente scolastico interessato.
2. L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno per anno scolastico successivo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo PEC. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.
3. Le domande pervenute oltre il termine del 30 aprile sono esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità delle palestre.
4. La richiesta di concessione delle palestre può essere pluriennale per assicurare la continuità delle attività didattiche comunque per un periodo non superiore a 3 anni.
5. La concessione non è rilasciata ad associazioni concessionarie di palazzetti dello sport Comunali salvo i casi di palestre scolastiche rimaste libere da richieste o assegnazioni per l'anno di riferimento.

Art. 3 - Contenuto istanza di concessione

1. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione della denominazione dell'associazione richiedente;
 - b) l'indicazione della sede legale completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
 - c) certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni;
 - d) l'indicazione di massimo tre scuole dove si intende preferibilmente svolgere l'attività, con specifica indicazione del plesso ove è ubicata la palestra;
 - e) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
 - f) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
 - g) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
 - h) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato ISEF o istruttore federale) con addetti qualificati e certificati BLS.
2. In caso di prima istanza le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

3. Le Associazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura, di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo.
4. In ogni caso, ogni anno, le Associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.
5. Tutta la documentazione di cui all'istanza di concessione va inviata al Municipio ed alla Istituzione scolastica. La mancata presentazione di uno degli allegati alla documentazione richiesta entro il termine previsto, comporterà la perdita della priorità acquisita per l'assegnazione (in caso di due o più concorrenti).

Art. 4 - Limiti della concessione

1. La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro. La stessa, in caso di concessione annuale, scade automaticamente il 30 giugno di ogni anno.
2. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
3. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la normativa vigente.
4. L'associazione richiedente dovrà sottoscrivere l'impegno per la pulizia della palestra, con spese a suo carico; inoltre, dovrà assumere ogni azione per la tutela degli utilizzatori della palestra anche e soprattutto per i rischi derivanti da ondate pandemiche.

Art. 5 - Rilascio della concessione

1. I Municipi, ogni anno, dispongono con provvedimento gestionale, la concessione delle palestre stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. La concessione dovrà essere fissata nella fascia oraria dalle 17.00 alle 21.00 dei giorni feriali. All'Istituzione scolastica è data la facoltà di ampliare tale fascia oraria, ovvero ridurla motivandone la necessità, mediante provvedimento del Consiglio d'Istituto, che dovrà essere trasmesso al Municipio entro il 30 giugno di ogni anno, fatta salva la disponibilità obbligatoria di cui al precedente articolo 1.
2. Al Dirigente dell'istituzione scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario secondo lo schema tipo approvato dal Municipio.
3. La convenzione dovrà prevedere l'utilizzo delle palestre da parte di una sola Associazione sportiva per ciascun turno nella giornata.
4. Copia della convenzione sottoscritta dalle parti dovrà essere trasmessa a pena di decadenza al Municipio entro 30 gg dalla sottoscrizione.

Art. 6 - Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il concessionario titolare è tenuto ad utilizzare la palestra, assumendo, su di sé, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza depositato presso l'Istituto scolastico e redatto dal Dirigente scolastico rilascia al Municipio e al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 7 - Priorità per l'assegnazione

La concessione delle palestre è disposta dal Municipio assegnando priorità a:

- a) Associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio Municipale che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e che non usufruiscono di altre palestre scolastiche di proprietà del Comune di Bari;
- b) Associazioni la cui sede non è nel territorio municipale e che non usufruiscono già di altre palestre di proprietà del Comune di Bari in caso di ulteriore disponibilità di palestre.

Art. 8 - Criteri integrativi

1. La concessione delle palestre è rilasciata tenendo conto anche dei seguenti criteri integrativi:

- a) CAS (Centri di avviamento allo sport) riconosciuti dal CONI e CCG Centri Coni Giovanili;
- b) anzianità di promozione sportiva per minori o portatori di handicap nelle scuole o in strutture presenti sul territorio municipale;
- c) anzianità di appartenenza alla Federazione competente agli enti di promozione sportiva;
- d) ottenimento di onorificenze sportive dal CONI (stellad'oro, d'argento, di bronzo);
- e) meriti e risultati sportivi acquisiti nei campionati e/tornei federali e degli Enti di promozione sportiva nell'ultimo biennio:

Art.9 - Doveri del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla P.A. il pagamento di un canone, stabilito dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, per ora o frazione di ora, da computarsi come ora piena, a sostegno dei costi sostenuti dall'Ente Locale per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari. Il pagamento degli importi dovuti dovrà avvenire a mezzo piattaforma PagoPA, una volta che la P.A. abbia generato l'Avviso di pagamento. Il pagamento dovrà avvenire in rata trimestrale anticipata. La mancata osservanza di tali adempimenti, comporterà la revoca della concessione.
2. Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. È facoltà dell'Istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione, previo accordo scritto con il concessionario per la quantificazione forfettaria delle suddette spese.
3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.
4. Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.
5. Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo PEC, inviata al Municipio competente ed alla istituzione scolastica, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.
6. Il concessionario, su segnalazione del servizio sociale municipale, accoglie gratuitamente i cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale sino alla misura del 20% del numero massimo dei partecipanti alle attività.
7. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.
8. È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

Sarà istituita una Commissione di controllo composta dai seguenti componenti:

- 1 membro dell'ufficio Municipale;

- 1 membro dell'ufficio tecnico dell'IVOP;
- 1membro di Polizia Locale.

I suddetti verificheranno il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

9. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
10. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna, di cui sarà dato atto nel verbale di riconsegna. È espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.
11. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso alla commissione di controllo incaricata di effettuare le verifiche.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario assume pienamente e incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico ed il Municipio da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo il concessionario si impegna a depositare presso Municipio e alla Istituzione scolastica prima dell'uso della palestra, copia delle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle istanze.
3. Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi per un massimale unico non inferiore a € 600.000,00. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive b) copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Bari.

Art. 11 - Decadenza della concessione

1. I Municipi, acquisito l'assenso obbligatorio dell'istituzione scolastica, possono dichiarare in qualsiasi momento la decadenza della concessione in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra la scuola e il concessionario. In ipotesi di decadenza per inadempimento del concessionario, non saranno restituite le somme già versate corrispondenti al canone, dietro presentazione di idonea documentazione.
2. Nella ipotesi di cui al 1° comma, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.

Art. 12 - Sospensione delle attività

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, al Municipio Circostrizione ed alla Associazione convenzionata.
2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma l'Associazione può chiedere successivamente al Municipio il rimborso o la compensazione per il mancato utilizzo della palestra.

Art. 13 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne motivata comunicazione, a mezzo

PEC o lettera raccomandata A.R. al Municipio e al Dirigente Scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

Art. 14 - Norma finale

Ai Municipi è riservata la facoltà, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, di utilizzare le palestre scolastiche ricadenti nel territorio di rispettiva competenza per lo svolgimento di attività sportive o di rilevanza sociale, previocoordinamento con l'istituto Scolastico ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica.

¹ Associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI denominate nei successivi articoli "associazioni".